

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 5040**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SERVELLO, MACERATINI, MANTICA,  
CUSIMANO, PEDRIZZI, MAGLIOCCHETTI, BASINI, DANIELI,  
PALOMBO, PELLICINI e COLLINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2001**

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta per  
l’accertamento della regolarità delle procedure d’acquisto della  
TELEKOM Serbia da parte della TELECOM ITALIA S.p.A.

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La stampa economica, sin dal 1997, ha offerto ai lettori scene e scenari della privatizzazione della Telecom tali da indurli a cattivi pensieri.

Da siffatte rappresentazioni emergeva che la privatizzazione di Telecom Italia, ovvero la cessione di una cospicua parte dei titoli ordinari della società, in mano al Tesoro, era allora destinata a procurare al venditore qualcosa come 26.000 miliardi di lire ed a conquistare l'alloro del maggior collocamento azionario della storia della borsa italiana, il secondo in Europa: per intenderci, l'equivalente della manovra finanziaria del 1998 licenziata dal Governo.

Aver poi fatto quello che i mercati finanziari capitalistici reclamavano da sempre (la fusione Stet - Telecom, la promessa di cedere le attività diversificate come Seat, Sirti e Italtel) aveva fatto sì che si triplicasse il valore della società, con la conseguenza di mettere fuori gioco l'imprenditoria nazionale. I vincoli temporali imposti dalla politica (e dall'accordo con l'Unione europea sulla sistemazione dei debiti dell'IRI) non hanno consentito di attendere la riforma del capitalismo italiano (fondi pensione, nuova *Corporate governance*) per poter realizzare la privatizzazione perfetta. Morale: il capitalismo delle «famiglie», vecchie e nuove, non è riuscito ad assicurarsi un posto al tavolo delle grandi privatizzazioni.

I riflettori accesi su Telecom Italia Mobile (TIM) hanno poi posto in luce una plusvalenza di circa 25.000 miliardi vantata da Telecom (secondo i calcoli di R & S, l'ufficio studi di Mediobanca).

Nel complesso il conguaglio Telecom (l'intero frutto della privatizzazione, detratte le spese vive, esentasse), l'incasso per le privatizzazioni di Seat e di Autostrade, i pro-

venti della cessione a Mediobanca delle azioni di Banca di Roma, portano a ritenere credibile l'immagine dell'IRI (che molti bollavano come tecnicamente fallito) che «chiude baracca» staccando un assegno di oltre 10 mila miliardi per il proprio azionista.

Abbiamo ritenuto utile siffatto *screening* retrospettivo per introdurre, con maggiore efficacia, la proposta di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'acquisto della Telekom Serbia da parte della società, già statale, Telecom Italia.

Tale vicenda tuttora mostra gravi zone d'ombra che riguardano la correttezza dell'operazione finanziaria in questione, il motivato sospetto di una corruzione a livello internazionale (con implicazioni italiane, in particolare), l'influenza esercitata e gli effetti determinati sulla conduzione della nostra politica internazionale nei Balcani (arroventati da conflitti), le gravi accuse che il Ministro degli esteri italiano ha rivolto agli organi di *intelligence* degli Stati Uniti. In particolare, a detta del ministro Dini (nel corso di dichiarazioni rese alla stampa o nelle sedi parlamentari), saremmo in presenza di uno scandalo montato da manovali della *Central Intelligence Agency* (CIA) a Roma e di cui lo stesso Ministro dichiara di conoscere nomi ed indirizzi.

A seguito di queste accuse, che in sostanza configurano una «congiura» americana ai danni di vertici ministeriali del nostro Paese, da Washington non solo è venuta una dura smentita, ma l'ammonimento che è stato inferto un grave colpo ai rapporti bilaterali tra i due Paesi e che, quindi, gli Stati Uniti si riservavano di dare, all'occorrenza, appropriate risposte. Questo, pertanto, è il primo punto da accertare: se vi sia stato complotto

di un Paese amico (gli Stati Uniti) ai danni del rappresentante della nostra diplomazia.

Sulla base di quanto già emerso da questo caso, nonché dalle dichiarazioni rese in un altro contesto da esponenti del Governo americano, si evince che l'operazione tutt'altro che trasparente (condotta da un'industria allora di Stato, la Telecom-Stet) ha interferito nella nostra politica nei Balcani.

Rifacendosi a quanto affermato dallo stesso ministro Dini (in una intervista concessa al giornalista Maurizio Molinari), è lecito avanzare dubbi sulla fondatezza della versione dei fatti data dallo stesso Ministro (a proposito della presunta minaccia missilistica jugoslava ai nostri danni) che avrebbe impedito, in un primo tempo, l'intervento attivo della nostra Aeronautica a fianco degli alleati della NATO, salvo il bombardare, successivamente, gli impianti in precedenza acquistati.

Anche siffatte ulteriori circostanze sono tutte da accertare.

Né va taciuto che Milosevic, riferendosi alle tangenti pagate per la vendita di Telekom Serbia, ha parlato di «mafiosi italiani». Questa sprezzante affermazione si riferisce, evidentemente, all'esosità degli intermediari e dei mandanti di tale operazione.

Sembra, inoltre, che il Governo di Belgrado abbia posto, sull'accordo, il segreto di Stato. I responsabili dell'azienda italiana che firmarono i documenti non sono in grado di sapere se hanno anche sottoscritto un accordo di questo tipo che, ancor più se con clausole di riservatezza, avrebbe dovuto richiedere l'avallo del Governo italiano, mentre la Presidenza del Consiglio, i Ministri competenti ed i vertici della Telecom Italia dichiarano di non esserne a conoscenza. Anche questi aspetti della vicenda motivano doverosi accertamenti. Ed ancora: la Stet avrebbe effettuato versamenti (nel quadro delle operazioni di acquisto) sui conti della *Paribas Banque* di Francoforte e della *Barclay's Bank* di Londra.

Occorre pertanto accertare chi sono i beneficiari e la reale entità delle cifre riscosse o comunque erogate.

È peraltro emerso che l'operazione di compravendita è stata condotta attraverso una piccola società danese, controllata dalla «Stet International Spa», a sua volta controllata dalla Stet società finanziaria, a suo tempo controllata dal Ministero del tesoro e poi fusa con Telecom.

L'acquisto vero e proprio, in base a quanto sostiene il Governo italiano, fu effettuato dalla «Stet International Netherlands», società olandese controllata, a sua volta, dalla già citata Stet società finanziaria: una sorta di gioco delle scatole cinesi che induce ad evidenziare che:

1) la transazione fu negoziata (procedura senza precedenti) tra il direttore generale della Telecom (che aveva assorbito la Stet) e lo stesso Milosevic; a rigore questo incarico doveva essere assolto dal vertice della «Stet International Netherlands»;

2) né il Governo, né lo stesso Consiglio d'amministrazione della Stet erano al corrente dell'acquisto della Telekom Serbia; non esistono, agli atti, documenti che provino l'esistenza di questa operazione; dal punto di vista formale e legale si è indotti a ritenerla inesistente.

Tomaso Tommasi di Vignano, all'epoca amministratore delegato della Stet, ha sostenuto di non aver informato personalmente il ministro Dini ma il «Ministero degli esteri come struttura». Di rimando il Ministro ha replicato che né lui, né il Ministero sapevano dell'affare e che l'hanno appreso dai giornali. Anche tali affermazioni necessitano di puntuali verifiche accertative.

Per l'affare Telekom Serbia si parla di 1.500 miliardi di lire ma, in realtà, non è chiara la reale entità dell'ammontare pagato.

Infatti l'intera vicenda presenta i seguenti «buchi neri»:

1) iscrizione in bilancio delle somme erogate;

2) esosità della provvigione (per «prestazione professionale») di 960.000 marchi (pari a circa 1 miliardo di lire) pagata al conte Gianni Vitali, amico di Milosevic;

3) inverosimile pagamento della somma di lire 1.500 miliardi in contanti, con banconote chiuse in sacchi di juta;

4) gestione delle tangenti attraverso un fondo speciale creato all'estero da Milosevic;

5) affermazioni dell'ex ambasciatore jugoslavo presso la Santa Sede (fiduciario della famiglia Milosevic) circa il pagamento, da parte dei serbi, di 32 miliardi, a «consulenti» inglesi, mentre gli italiani avrebbero pagato all'«Union des Banques Suisses» (UBS), in Svizzera.

Questa società di Zurigo, con incarico di *advisor*, aveva stimato il 29 per cento della Telekom Serbia per l'ammontare di 900 miliardi di lire, sopravvalutandola in modo scandaloso; infatti, successivamente, risulta iscritta a bilancio una somma ridotta di oltre la metà (400 miliardi); emerge pertanto la necessità di accertare il tipo di copertura offerta dall'UBS.

Non si capisce perché (e pertanto si rende necessario svolgere ogni utile accertamento)

l'amministratore delegato della Telecom, Tommaso Tommasi di Vignano, dopo l'acquisto di Telekom Serbia non tenne conto del rapporto redatto dalla società di revisione «Cooper & Lybrand», nel quale si bocciava il primo bilancio della Telekom Serbia privatizzata, in quanto si sovrastimavano gli utili e il capitale.

Infine, è anche da accertare il reale ruolo dell'ex ambasciatore presso la Santa Sede, Dojcilo Mslovaric, che il ministro Dini ha sostenuto di non conoscere anche se questi ha ammesso di aver trattato l'operazione.

L'insieme di tutti i riferimenti sin qui colti ed i molti interrogativi che essi pongono, offrono sufficiente materia per motivare la istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta diretta a far luce su una pagina buia della seconda Repubblica nella quale, a quanto pare, si trovano accomunati: la fuga dalle responsabilità politiche a tutti i livelli, la scorrettezza della operazione finanziaria, i misteri delle tangenti, i dubbi sull'influenza che la vicenda ha esercitato sulla nostra politica estera e, per concludere, la gravità delle accuse rivolte dal ministro degli affari esteri Dini ad un Paese alleato, gli Stati Uniti. Si resta fiduciosi, quindi, in una larga condivisione della presente proposta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare:

*a)* ogni fase formale e sostanziale della operazione di acquisto della Telekom Serbia, nonché i soggetti giuridici, gli istituti ed i rappresentanti, anche istituzionali, intervenuti nel corso della intera vicenda;

*b)* le cause della eventuale mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di atti e comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale;

*c)* i mandanti e gli esecutori delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* nonché degli eventuali depistaggi operati da organi o apparati dello Stato;

*d)* ogni elemento utile ai fini della presente legge, fondato sul patrimonio documentale disponibile o di nuova e certa acquisizione;

*e)* informazioni o elementi aggiuntivi che possono integrare conoscenze già acquisite.

### Art. 2.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria e può avvalersi di ogni mezzo ed istituto procedurale penale, civile, amministrativo e militare.

2. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica, la Commissione d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri, del suo personale e delle sue strutture nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

3. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro il termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione conclusiva. Se nelle conclusioni dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

5. Entro il termine di cui al comma 3, la Commissione deve presentare al Parlamento la relazione, o le relazioni, sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1 e, a maggioranza dei suoi componenti, deliberare la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.

6. Il Presidente della Commissione, ogni sei mesi dall'insediamento, deve presentare al Parlamento una relazione sullo stato dei lavori.

### Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è scelto, di comune accordo, dai Presidenti delle due Camere, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge, nel suo seno,

due Vice Presidenti e due Segretari, con voto limitato ad uno.

5. Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla natura dell'inchiesta, direttamente o per interposti rapporti, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei suoi componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità. Il componente per il quale è accertata l'incompatibilità, anche su segnalazione di terzi, viene sostituito con la procedura di cui al comma 1.

6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

8. Dei lavori della Commissione si redige il resoconto stenografico, anche avvalendosi del sussidio di apparecchi di registrazione. I verbali e le registrazioni fanno parte degli atti dell'inchiesta.

#### Art. 4.

1. Ferme le competenze dell'Autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Di fronte alla Commissione di inchiesta non possono essere eccepiti i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

#### Art. 5.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie

di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'Autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'Autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte di Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'Autorità giudiziaria ed alla Commissione istituita con la presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

#### Art. 6.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta in svolgimento, salvo che per il fatto specifico siano previste pene più gravi.



## Art. 7.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione, a maggioranza di due terzi dei componenti, prima dell'avvio del procedimento d'inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle proposte in esame, prima della loro approvazione.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

## Art. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, del personale diplomatico e consolare delle sedi all'estero e delle collaborazioni che ritenga necessarie previa verifica della compatibilità dei costi con le Presidenze delle due Camere.

## Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

## Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





